

Codice A1705B

D.D. 13 settembre 2021, n. 790

**PSR 2014-2020 - D.G.R. n. 12-4005 del 3/10/2016 e s.m.i. Modifiche e integrazioni alle disposizioni riguardanti le riduzioni ed esclusioni di pagamento per le operazioni 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa) e 10.1.5 (Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera).**



**ATTO DD 790/A1705B/2021**

**DEL 13/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile**

**OGGETTO:** PSR 2014-2020 – D.G.R. n. 12-4005 del 3/10/2016 e s.m.i. Modifiche e integrazioni alle disposizioni riguardanti le riduzioni ed esclusioni di pagamento per le operazioni 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa) e 10.1.5 (Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera).

Visti il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, e il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il precedente per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo, le condizioni per il rifiuto e la revoca e le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo rurale;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), con il quale sono stati definiti, nell'ambito della politica agricola comune, gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e sono state delineate le misure da attuarsi attraverso programmi predisposti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale;

visto in particolare l'articolo 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) del regolamento (UE) n. 1305/2013, che prevede l'erogazione di pagamenti annuali per l'applicazione di tecniche produttive agricole compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i mutamenti climatici e a favorire l'adattamento ad essi;

visti il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020 (PSR), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e in ultimo, nella versione vigente, con decisione C(2020) 7883 del 6/11/2020;

vista in particolare, all'interno del PSR, la misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali), attuativa del citato articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sottomisura 10.1 e nell'ambito di questa le operazioni 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa) e 10.1.5 (Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016, che ai sensi dei regolamenti (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 ha delineato, fra l'altro, la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi per inadempienze commesse dai beneficiari dei pagamenti diretti e degli aiuti dei programmi di sviluppo rurale;

vista in particolare, nel capo III del citato decreto ministeriale (Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale), la Sezione 2, Sottosezione 1 riguardante le penalità applicabili alle misure del PSR connesse a superfici e ad animali, tra le quali è compresa la misura 10;

vista la DGR n. 12-4005 del 3/10/2016, come modificata dalla DGR n.43-6042 del 1/12/2017, che ha definito a livello regionale i criteri generali di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse alle superfici e agli animali, in attuazione del decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016;

visti:

- il decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017, che ha abrogato il decreto n. 3536 del 8/2/2016;
- il decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, che ha abrogato il precedente;
- il decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019, che ha abrogato il precedente;
- il decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, che ha abrogato il precedente definendo l'attuale quadro normativo nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze commesse dai beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

considerato che il capo III, Sezione 2, Sottosezione 1 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, riguardante il sostegno per le misure connesse a superfici o ad animali, non contiene modifiche di rilievo rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016 che ha costituito il riferimento per la citata DGR n. 12-4005 del 3/10/2016;

richiamato in particolare, nel capo III, Sezione 2, Sottosezione 1 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, l'art. 24 (corrispondente all'art. 23 del decreto n. 3536 del 8/2/2016) in cui è previsto che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l'Organismo pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del relativo sostegno;

considerato che la citata DGR n. 12-4005 del 3/10/2016 ha demandato ai Settori regionali competenti l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per ciascuna delle misure, sottomisure, operazioni e azioni del PSR connesse a superfici o ad animali;

dato atto che per la sottomisura 10.1 (pagamenti agro-climatico-ambientali) la definizione degli elementi elencati nel citato art. 24 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 rientra nella competenza della Direzione regionale Agricoltura, Settore A1705B (Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile);

vista la determinazione dirigenziale n. 656 del 31/7/2021, con la quale a decorrere dal 1/8/2021 la dirigente dott.ssa Elena Russo è stata delegata ai procedimenti relativi all'attuazione delle politiche agroambientali, agricoltura biologica ed agricoltura ecocompatibile, di competenza del Settore A1705B;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 1 del 9/1/2020, che ha definito in ultimo le penalità applicabili alle operazioni 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa) e 10.1.5 (Riduzione delle

emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera), sostituendo integralmente gli allegati A e B della determinazione dirigenziale n. 451 del 18/5/2017 e s.m.i. che in precedenza aveva disciplinato la materia;

considerato opportuno prevedere, per entrambe le operazioni, che in base a un criterio di proporzionalità l'esclusione per mancanza di condizioni di ammissibilità riferite a specifiche particelle non si applichi all'intera domanda, ma alle superfici oggetto di impegno che non soddisfano i requisiti in questione;

considerato inoltre, in riferimento all'operazione 10.1.5, che la messa in commercio di nuovi tipi di macchine operatrici per la distribuzione degli effluenti richiede una definizione delle riduzioni applicabili per l'utilizzo di attrezzature non del tutto conformi all'azione prescelta, ma in grado di determinare benefici ambientali apprezzabili seppure inferiori a quelli ottenibili con la piena attuazione degli impegni;

richiamato, sempre in riferimento all'operazione 10.1.5, il criterio di ammissibilità secondo cui l'interramento immediato degli effluenti (azione 10.1.5/1) o la loro distribuzione rasoterra (azione 10.1.5/2), per essere finanziabili, non devono essere già prescritti all'impresa agricola da una Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

ritenuto necessario considerare, in riferimento all'azione 10.1.5/1 (Interramento immediato degli effluenti), anche il caso in cui l'AIA prescriva la distribuzione rasoterra dei reflui, cioè una modalità intermedia fra la pratica ordinaria e gli impegni previsti dall'azione;

ritenuto opportuno applicare in questo caso una riduzione di pagamento pari all'aiuto dell'azione 10.1.5/2, dal momento che quest'ultima prevede una modalità di distribuzione coincidente con quella che l'agricoltore sarebbe comunque tenuto ad adottare (in quanto prescritta dall'AIA) e rappresenta quindi, nella fattispecie, il livello di riferimento (baseline) a partire dal quale deve essere quantificato il premio erogabile nell'ambito dell'azione 10.1.5/1;

stabilito pertanto, d'intesa con il Settore Produzioni agrarie e zootecniche, di integrare e modificare per gli aspetti sopra indicati gli allegati A e B della citata determinazione dirigenziale n. 1 del 9/1/2020, che disciplina le riduzioni ed esclusioni relative all'operazione 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa) e 10.1.5 (Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera);

dato atto che in merito alle modifiche previste è stato consultato in data 2/9/2021 l'Organismo pagatore regionale (Arpea), in applicazione dell'art. 24 del citato decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/6/2021;

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28/7/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e

disposizioni in materia di semplificazione" e in particolare l'art. 6, riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

## **DETERMINA**

in applicazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 e della deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3/10/2016 e s.m.i., di modificare e integrare la determinazione dirigenziale n. 1 del 9/1/2020, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze riguardanti le operazioni 10.1.3 ((Tecniche di agricoltura conservativa) e 10.1.5 (Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra e in atmosfera) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, secondo quanto specificato negli allegati 1 (condizioni di ammissibilità delle operazioni 10.1.3 e 10.1.5) e 2 (impegni dell'operazione 10.1.5) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento  
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)  
Firmato digitalmente da Elena Russo

Allegato

**1. Modifiche agli allegati della determinazione dirigenziale n. 1 del 9/1/2020: condizioni di ammissibilità delle operazioni 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa) e 10.1.5 (Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera)**

**Modifiche all'allegato A1 della DD n. 1 del 9/1/2020 (Condizioni di ammissibilità dell'operazione 10.1.3)**

(...)

**Elementi relativi alle Azioni 1 e 2**

*Le righe relative alla prima condizione di ammissibilità:*

Descrizione CRITERIO DI AMMISSIBILITA'	Descrizione ELEMENTO DI CONTROLLO	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata della penalità
La SOI deve essere coltivata a seminativo (diverso da uso improduttivo o vivaistico). I prati avvicendati sono ammissibili all'aiuto soltanto per l'anno di semina.	Verifica in Fascicolo della qualità di coltura presente sulle particelle in SOI.	Informatico	Dopo la presentazione della DS	Azione/i per la quale/le quali il criterio non corrisponde	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		Informatico	Dopo la presentazione della DP	Azione/i per la quale/le quali il criterio non corrisponde	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento

*sono così modificate:*

La SOI deve essere coltivata a seminativo (diverso da uso improduttivo o vivaistico). I prati avvicendati sono ammissibili all'aiuto soltanto per l'anno di semina.	Verifica in Fascicolo della qualità di coltura presente sulle particelle in SOI.	Informatico	Dopo la presentazione della DS	SOI per la quale il criterio non corrisponde	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		Informatico	Dopo la presentazione della DP	SOI per la quale il criterio non corrisponde	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento

(...)

*Viene inserita una sezione relativa all'azione 2 comprendente la seguente condizione di ammissibilità:*

**Elementi relativi all'Azione 2**

Descrizione CRITERIO DI AMMISSIBILITA'	Descrizione ELEMENTO DI CONTROLLO	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata della penalità
La SOI non deve essere oggetto di adesione all'operazione 10.1.5/1	Verifica in domanda se le particelle siano o meno oggetto di adesione anche all'operazione 10.1.5/1	informatico	Dopo la presentazione della DS	SOI interessata	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		informatico	Dopo la presentazione della DP	SOI interessata	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento

**Elementi relativi all'Azione 3**

*Le righe relative ai primi due criteri di ammissibilità:*

Descrizione CRITERIO DI AMMISSIBILITA'	Descrizione ELEMENTO DI CONTROLLO	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata della penalità
La SOI deve essere coltivata a seminativo (diverse da uso improduttivo o vivaistico o leguminose)/arboree da frutto	Verifica in Fascicolo della qualità di coltura presente sulle particelle in SOI.	Informatico	Dopo la presentazione della DS	Azione 3	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		Informatico	Dopo la presentazione della DP	Azione 3	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento
La SOI non deve essere concessa in asservimento a terzi, o acquisita in asservimento da terzi per lo spandimento.	Verifica in Fascicolo della titolarità delle particelle in SOI.	Informatico/ In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DS	Azione 3	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DP	Azione 3	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento

*sono così modificate:*

La SOI deve essere coltivata a seminativo (diverse da uso improduttivo o vivaistico o leguminose)/arboree da frutto	Verifica in Fascicolo della qualità di coltura presente sulle particelle in SOI.	Informatico	Dopo la presentazione della DS	SOI interessata	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		Informatico	Dopo la presentazione della DP	SOI interessata	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento

La SOI non deve essere concessa in asservimento a terzi, o acquisita in asservimento da terzi per lo spandimento.	Verifica in Fascicolo della titolarità delle particelle in SOI.	Informativo/ In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DS	SOI interessata	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DP	SOI interessata	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento

### Modifiche all'allegato B1 della DD n. 1 del 9/1/2020 (Condizioni di ammissibilità dell'operazione 10.1.5)

#### Elementi comuni alle due azioni

(...)

Le righe relative alla quarta condizione di ammissibilità:

Descrizione CRITERIO DI AMMISSIBILITA'	Descrizione ELEMENTO DI CONTROLLO	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata della penalità
La SOI non deve essere concessa in asservimento a terzi, o acquisita in asservimento da terzi per lo spandimento.	Verifica in Fascicolo della titolarità delle particelle in SOI.	Informativo	Dopo la presentazione della DS	Operazione	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		Informativo/amministrativo	Dopo la presentazione della DP	Operazione	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento

sono così modificate:

La SOI non deve essere concessa in asservimento a terzi, o acquisita in asservimento da terzi per lo spandimento.	Verifica in Fascicolo della titolarità delle particelle in SOI.	Informativo	Dopo la presentazione della DS	SOI interessata	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		Informativo/amministrativo	Dopo la presentazione della DP	SOI interessata	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento

(...)

#### Elementi relativi all'azione 1

(...)

Le righe relative alla seconda condizione di ammissibilità:

Descrizione CRITERIO DI AMMISSIBILITA'	Descrizione ELEMENTO DI CONTROLLO	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata della penalità
La SOI deve essere coltivata a seminativo (esclusi terreni a riposo, vivai, leguminose, prati avvicendati) e non deve essere oggetto di adesione all'operazione 10.1.3/2	Verifica in Fascicolo della qualità di coltura presente sulle particelle in SOI. Verifica in domanda che le particelle siano o meno oggetto di adesione anche all'operazione 10.1.3/2	informatico	Dopo la presentazione della DS	Azione 1	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		informatico	Dopo la presentazione della DP	Azione 1	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento

*sono così modificate:*

La SOI deve essere coltivata a seminativo (esclusi terreni a riposo, vivai, leguminose, prati avvicendati) e non deve essere oggetto di adesione all'operazione 10.1.3/2	Verifica in Fascicolo della qualità di coltura presente sulle particelle in SOI. Verifica in domanda che le particelle siano o meno oggetto di adesione anche all'operazione 10.1.3/2	informatico	Dopo la presentazione della DS	SOI interessata	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		informatico	Dopo la presentazione della DP	SOI interessata	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento

(...)

### Elementi relativi all'azione 2

(...)

*Le righe relative alla seconda condizione di ammissibilità:*

Descrizione CRITERIO DI AMMISSIBILITA'	Descrizione ELEMENTO DI CONTROLLO	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata della penalità
La SOI deve essere coltivata a prato avvicendato o permanente (esclusi terreni a riposo e leguminose) oppure oggetto di adesione all'operazione 10.1.3/2	Verifica in Fascicolo della qualità di coltura presente sulle particelle in SOI. Verifica in domanda che le particelle siano o meno oggetto di adesione anche all'operazione 10.1.3/2.	informatico	Dopo la presentazione della DS	Azione 2	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		informatico	Dopo la presentazione della DP	Azione 2	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento

*sono così modificate:*



La SOI deve essere coltivata a prato avvicendato o permanente (esclusi terreni a riposo e leguminose) oppure oggetto di adesione all'operazione 10.1.3/2	Verifica in Fascicolo della qualità di coltura presente sulle particelle in SOI.	informatico	Dopo la presentazione della DS	SOI interessata	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
	Verifica in domanda che le particelle siano o meno oggetto di adesione anche all'operazione 10.1.3/2.	informatico	Dopo la presentazione della DP	SOI interessata	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento

**2. Modifiche agli allegati della determinazione dirigenziale n. 1 del 9/1/2020: impegni dell'operazione 10.1.5 (Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera)**

**Modifiche all'allegato B2 della determinazione dirigenziale n. 1 del 9/1/2020**

(...)

## Elementi relativi all'azione 1

La riga relativa al primo impegno:

Descrizione dell'Impegno	Descrizione dell'Elemento di Controllo	Tipologia controllo	Momento del controllo	Descrizione dell'azione di controllo	Penalità	Condizioni per l'esclusione	Entità	Gravità	Durata	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione correttiva
1 - Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili aziendali tramite un'attrezzatura in grado di interrare direttamente il materiale nello strato di terreno interessato dalle lavorazioni.	Verifica della modalità di distribuzione in campo della matrice.	In loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Verifica in campo che la distribuzione avvenga tramite interrimento immediato. Non sono ammesse macchine con distributore rasoterra o piatto deviatore a cui segua un'immediata lavorazione del terreno.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	ALTA	Azione	Atto A4- CGO 1. Criteri, vincoli e modalità di utilizzo agronomico.	nessuna

è così modificata:

1 - Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili aziendali tramite un'attrezzatura in grado di interrare direttamente il materiale nello strato di terreno interessato dalle lavorazioni.	Verifica della modalità di distribuzione in campo della matrice.	In loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Verifica in campo che la distribuzione avvenga tramite interrimento immediato. Non sono ammesse macchine con distributore rasoterra o piatto deviatore a cui segua un'immediata lavorazione del terreno.	Riduzione del premio fino all'esclusione	- utilizzo di un'attrezzatura che depone il refluo nel solco, ma questo resta aperto	ALTA	BASSA	BASSA	Azione	Atto A4- CGO 1. Criteri, vincoli e modalità di utilizzo agronomico.	nessuna
						- utilizzo di un'attrezzatura che depone il refluo rasoterra, con un organo lavorante che provvede alla contestuale lavorazione del suolo, a condizione che il refluo non resti visibile in superficie	ALTA	BASSA	BASSA			
						- utilizzo di un'attrezzatura che distribuisce il refluo facendolo cadere dall'alto senza polverizzazione del getto, con un organo lavorante che provvede alla contestuale lavorazione del suolo, a condizione che il refluo non resti visibile in superficie	ALTA	MEDIA	MEDIA			
						Esclusione per inadempienze diverse da quelle sopra indicate						

di seguito viene inserita una riga riguardante l'impegno:

Descrizione dell'Impegno	Descrizione dell'Elemento di Controllo	Tipologia controllo	Momento del controllo	Descrizione dell'azione di controllo	Penalità	Condizioni per l'esclusione	Entità	Gravità	Durata	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione correttiva
Al beneficiario non deve essere stato prescritto nell'ambito di un'autorizzazione integrata Ambientale (AIA) l'uso delle tecniche di distribuzione rasoterra in bande	Verifica presso la Provincia competente per territorio	Documentale	Dopo la presentazione della DS	Verifica che il beneficiario non sia titolare di AIA con specifica prescrizione relativa alla distribuzione di reflui rasoterra in bande	Riduzione del premio	Viene applicata una riduzione di pagamento pari al premio dell'azione 10.1.5/2, poiché quest'ultima prevede una modalità di distribuzione dei reflui coincidente con quella prescritta dall'AIA.				Azione	no	nessuna

## Elementi relativi all'azione 2

La parte relativa al primo impegno:

Descrizione dell'Impegno	Descrizione dell'Elemento di Controllo	Tipologia controllo	Momento del controllo	Descrizione dell'azione di controllo	Penalità	Condizioni per l'esclusione	Entità	Gravità	Durata	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione correttiva
1 - Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili aziendali tramite un'attrezzatura in grado di distribuire sottocotico o rasoterra in bande.	Verifica della modalità di distribuzione in campo della matrice.	In loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Verifica in campo che la distribuzione avvenga tramite interrimento sottocotico o distribuzione rasoterra in bande.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente $\geq$ 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente $<$ 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	ALTA	Azione	Atto A4- CGO 1. Criteri, vincoli e modalità di utilizzo agronomico.	nessuna

è così modificata:

1 - Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili aziendali tramite un'attrezzatura in grado di distribuire sottocotico o rasoterra in bande.	Verifica della modalità di distribuzione in campo della matrice.	In loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Verifica in campo che la distribuzione avvenga tramite interrimento sottocotico o distribuzione rasoterra in bande.	Riduzione del premio fino all'esclusione	Utilizzo di un'attrezzatura che distribuisce il refluo facendolo cadere dall'alto, in modalità non rasoterra  Esclusione per inadempienze diverse da quella sopra indicata	ALTA	MEDIA	MEDIA	Azione	Atto A4- CGO 1. Criteri, vincoli e modalità di utilizzo agronomico.	nessuna
---	--	------------------	--	---	--	--	------	-------	-------	--------	---	---------